



**Atto Dirigenziale**  
**N. 3232 del 30/11/2020**

Classifica: 008.11.01

Anno 2020

(7247642)

<i>Oggetto</i>	<b>ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 214 E 216 DEL D.LGS. 152/06 E SMI DITTA SPATARO SRL P.IVA 05061160486 CON SEDE LEGALE E IMPIANTO UBICATO A FIRENZE</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIPARTIMENTO TERRITORIALE</b>
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Dott.ssa Maria Cecilia Tosi</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	<b>TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE</b>

LANBA

**Il Dirigente / Titolare P.O.**

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte IV e in particolare gli artt. 214 e 216 relativi alle procedure semplificate;
- il D.M. 05/02/98 e smi “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97”;
- la L.R. 18/05/1998, n° 25 e smi “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;
- la L.R. 12/07/2019 n.42 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle funzioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019. Modifiche alla L.R. 22/2015”

- la D.G.R.T. 743 del 3/06/2019 “Determinazioni organizzative a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n.129/19”
- la D.G.R.T 971 del 22/07/2019 “Attuazione L.R. 42/2019: Procedure di avvalimento”
- la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare la L. n.241/1990 s.m.i. e la L.R. n.40/2009 s.m.i.;
- il D.P.R. n.160 del 7/9/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”

**Premesso:**

- che la società SPATARO SRL ha trasmesso, in data 29/09/2020, al SUAP del Comune di Firenze, la Comunicazione di esercizio attività di recupero di rifiuti ex Artt. 215 e 216 D.Lgs.152/06 e s.m.i., firmata dal legale rappresentante Daniele Spataro, per la gestione di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di via dello Scalo 10 Firenze;
- che la suddetta comunicazione è pervenuta all'Ufficio Ambiente della Città Metropolitana di Firenze in data 08/10/2020 n. protocollo 42845;
- che questa Amministrazione ha chiesto integrazioni alla Ditta rispetto alla documentazione presentata con nota prot. 43496 del 13/10/2020;
- che in data 05/11/2020 sono pervenute le integrazioni richieste per tramite SUAP del Comune di Firenze (ricevute dal SUAP in data 27/10/2020);
- che questo Ente ha trasmesso al Comune di Firenze in data 13/10/2020 ns. prot. 43943 una nota rispetto alla quale il Comune di Firenze aveva un mese di tempo per inviare eventuali pareri ostativi;
- che il Comune di Firenze non ha inviato pareri ostativi;
- che la Società ha dichiarato che l'attività rientra nei casi di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 59/2013 e pertanto è esclusa dall'obbligo di presentazione di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;
- che per quanto riguarda l'assoggettabilità alle procedure di V.I.A, l'Allegato IV, parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare il punto 7 lettera “z.b”, prevede che i progetti di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di VIA, siano quelli con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, e nei

quali siano condotte operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs 152/06 e tenuto conto che l'impianto in oggetto non rientra nel punto 7 lettera "z.b" sopra citato non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Tenuto conto inoltre, in particolare, dell'allegato 4 suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, per la parte riguardante le quantità massime di rifiuti non pericolosi (di cui all'allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998) sottoposti all'attività di recupero di messa in riserva;

**Considerato:**

che dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio, è risultata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

**Dichiarata** l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

**Dato atto** inoltre che l'Ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è l'Ufficio Ambiente del Dipartimento Sviluppo Area Territoriale della Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour 1, 50123 Firenze.

**Visto** il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Coordinamento del Dipartimento "Sviluppo Area Territoriale" e della Direzione "Patrimonio e TPL";

**DETERMINA**

1) iscrizione al n. 106 CM del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. della società SPATARO SRL (P.IVA 05061160486), con sede legale e sede impianto via dello Scalo 10, Firenze;

2) di rilasciare alla predetta Società il certificato d'iscrizione in Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Atto, contenente tipologie e quantità di rifiuti ai sensi del DM 05/02/98;

3) di stabilire e dare atto che:

- a) l'iscrizione sopra rinnovata non sostituisce le autorizzazioni, concessioni e/o nullaosta richiesti per la gestione dell'attività e di competenza di altri settori, amministrazioni e/o enti preposti alla tutela dell'ambiente, del territorio, della salute dell'uomo e della sicurezza sul lavoro;
- b) questa Amministrazione non valuta, per espressa previsione della norma, in sede di iscrizione al Registro Provinciale di Firenze di cui all'art. 216 del D.Lgs. n°152/06, elementi relativi a normative diverse dalla normativa tecnica sui rifiuti (D.M. 5/2/98). Pertanto l'iscrizione non esime i singoli soggetti dal rispetto di ogni altra normativa, in primis le norme urbanistico-edilizie;
- c) l'iscrizione è valida 5 anni dalla comunicazione di rinnovo (presentata al Comune di Firenze in data 29/09/2020) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i., per la gestione in forma semplificata di rifiuti non pericolosi, e dunque fino al 29/09/2025;
- d) al momento del rinnovo, la comunicazione ai sensi del comma 5, art. 216, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere presentata a questo Ufficio, tramite il SUAP competente, 120 giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione sopra riportata;
- e) qualsiasi variazione sostanziale come ad esempio variazioni societarie, dei requisiti personali, delle caratteristiche tecniche dell'impianto, dei quantitativi/tipologie di rifiuti, deve essere tempestivamente comunicata a questo ufficio tramite il SUAP competente;
- f) l'accertamento delle caratteristiche di non pericolosità del rifiuto e la conseguente responsabilità resta a carico del gestore dell'impianto di recupero che dovrà accertare, con una frequenza e modalità valutate caso per caso, le caratteristiche proprie del rifiuto;
- g) i materiali in uscita dovranno essere recuperati nei modi previsti dai singoli punti di identificazione del D.M 5 febbraio 1998, come rifiuti recuperabili o come materie prime secondarie. Nel caso in cui i materiali in uscita dall'impianto non abbiano le caratteristiche di Materie Prime Secondarie o di prodotti, ma siano identificati come rifiuti, gli stessi, in uscita dall'impianto, dovranno essere accompagnati da formulario di identificazione;
- h) per i rifiuti per cui viene effettuata la sola attività di messa in riserva, la Ditta dovrà inviarli al recupero conformemente alle operazioni descritte nel relativo punto dell'All.1, suball.1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- i) per l'effettuazione delle operazioni di recupero, dovrà essere rispettato oltre che il singolo punto descrittivo dell'attività, quanto previsto dalle norme del D.M 5 febbraio 1998 e s.m.i. e suoi allegati. In particolare nel caso di effettuazione di operazione R13, dovrà essere rispettato anche il comma 8, dell'art. 6 del suddetto D.M. che regola il passaggio di rifiuti riutilizzabili da operazione R13 (messa in riserva ) ad altra R13. Pertanto potrà inviare i rifiuti sottoposti alla sola messa in

riserva esclusivamente ad impianti di recupero o ad impianti che effettuano attività di cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti in R13 quale pretrattamento o preparazione al recupero;

l) la validità dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti è condizionata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività. La sospensione o revoca di anche un solo titolo abilitativo comporta automaticamente la sospensione dell'iscrizione al Registro e di conseguenza la sospensione dell'attività di recupero rifiuti.

m) Ai sensi del comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale entro il 30 aprile di ogni anno, in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M 350 del 21 luglio 1998, effettuando il pagamento sul conto corrente avente i seguenti estremi:

- codice IBAN: IT81K0200802837000101176799
- Intestazione: "Città Metropolitana di Firenze";
- Causale: "Diritto iscrizione annuale registro recupero rifiuti - Art. 216 del D.Lgs. 152/06."

Il mancato versamento dei suddetti diritti nei termini di legge comporta automaticamente la sospensione dell'attività di recupero fino a nuovo versamento.

n) di precisare che al momento della cessazione definitiva dell'attività dovrà essere data attuazione al piano di chiusura dell'impianto e ripristino del sito. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività la ditta è tenuta a presentare alla Città Metropolitana di Firenze, una relazione tecnica che dimostri la corretta chiusura dell'impianto e il ripristino dell'area. Tale relazione dovrà essere presentata anche al Comune competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs 152/06.

4) di trasmettere il presente Atto al SUAP del Comune di Firenze per la sua trasmissione alla società SPATARO SRL dandone comunicazione al presente ufficio, all'Azienda USL Toscana Centro, all'ARPAT, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti presso ARPAT, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana, all'Ufficio Urbanistica e Ambiente del Comune;

5) di precisare, altresì, che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fa salvi i diritti di terzi;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente Atto.

Firenze            30/11/2020

**TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO  
AREA TERRITORIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”